



**Ministero dell' Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione**  
**Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi**

Ai dirigenti responsabili degli UST

della Lombardia      **LORO SEDI**

Agli Uffici Legali

**Oggetto: rapporti di impiego pubblico - controllo sulle autocertificazioni -  
false dichiarazioni e reati ostativi**

Numerose sono le richieste di pareri ed i quesiti, relativi agli argomenti di cui in oggetto, che sono pervenuti all'attenzione di questo Ufficio.

La casistica, sempre più diffusa, riguarda essenzialmente il tema delle falsità documentali e/o le omesse dichiarazioni sui precedenti penali, rese dal personale docente ed ATA, in sede di *dichiarazione sostitutiva* e le conseguenze che ne possono derivare ai fini dell'assunzione o del permanere del rapporto d'impiego pubblico con la competente istituzione scolastica.

Data la complessità della materia, si ritengono utili le considerazioni ed indicazioni che seguono, a partire dalla disamina delle differenti disposizioni normative ancora vigenti.

In primo luogo, vengono in rilievo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, articolo 127, lettera d) e le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, articoli 75 e 76.

In particolare, il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lettera d) prevede la *decadenza* dall'impiego quando sia accertato che il medesimo è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, sempre rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede, invece, che la *non veridicità del contenuto* comporti la *decadenza del dichiarante* dai benefici *eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*.

In entrambi i casi, si tratta di fattispecie in cui l'effetto "caducatorio" è previsto quale conseguenza, senza margini di apprezzamento discrezionale per l'Amministrazione, e per il solo fatto oggettivo della falsità delle dichiarazioni.

In materia, devono però anche richiamarsi le disposizioni regolanti il rapporto di impiego pubblico privatizzato e, in particolare, il D.Lgs. n. 165 del 2001, articolo 55-*quater*, lettera d). Tale norma prevede espressamente - quale sanzione disciplinare - il licenziamento del soggetto che ha commesso le falsità





**Ministero dell' Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione**  
**Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi**

documentali o dichiarative ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera, e rende dunque necessario l'esercizio del relativo procedimento (ex articolo 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001) con conseguente rispetto del principio di proporzionalità tra la gravità dell'illecito e la tipologia della sanzione.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi della questione e, con la sent. 18699 del 11.07.2019, ha fatto chiarezza sui presupposti delle suindicate disposizioni, che tutte si occupano di falsità documentali al momento dell'accesso all'impiego.

In particolare, gli art. 127 lett. d) del DPR 3/57 e 75 del DPR 445/2000 si riferiscono alla dipendenza causale dell'accesso al pubblico impiego dalla documentazione e/o dichiarazioni false prodotte. La decadenza opera infatti quando l'impiego risulta conseguito grazie ai documenti falsi, o costituisce beneficio conseguente al provvedimento emanato in base a dichiarazioni false.

In tali casi dunque, la *decadenza* opera di diritto, quale effetto di un *vizio genetico* del rapporto di lavoro, e costituisce comportamento con cui la PA fa valere l'assenza di vincolo contrattuale.

La tutela dell'*affidamento* della PA, però, non può spingersi fino alle conseguenze estreme dell'applicazione di automatismi: l'erroneità o l'insufficienza delle dichiarazioni rese dagli interessati al momento del sorgere del rapporto di lavoro, dunque, devono essere con certezza influenti sul piano del diritto sostanziale

In materia, meritano considerazione anche le diverse norme penali che disciplinano le ipotesi dei così detti **"reati ostativi"**. Con quest'ultima espressione ci si riferisce a diverse tipologie di condotte illecite, la cui commissione, se accertata, comporta, quale pena accessoria per il condannato, l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di contrarre con la PA, o l'estinzione del rapporto di impiego ai sensi degli articoli 28, 29, 32-ter, 32-quater, e 32-quinquies del Codice Penale.

Solo a titolo esemplificativo, si individuano come rientranti in tale tipologia:

- i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al titolo II, del libro II del Codice Penale, la cui condanna comporta *l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici* (art. 317-bis c.p.)<sup>1</sup>;
- i reati di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo con minore di anni diciotto (art. 609 - bis, art. 609 ter e art. 609-octies c.p.), gli atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.), la corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.) e l'adescamento di minorenni (609-undecies), che comportano l'interdizione perpetua da qualunque incarico presso le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente da minori (609-nonies c.p.)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Si tratta delle ipotesi previste dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331 secondo comma, 334, 346-bis del Codice Penale.





**Ministero dell' Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione**  
**Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi**

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, necessita osservare che nella casistica in esame le false od omesse dichiarazioni su precedenti penali, rese dal personale scolastico, non sempre hanno ad oggetto la commissione di fattispecie considerate dalla legge come ostative all'accesso o alla permanenza nel pubblico impiego.

Quali sono, in queste ipotesi, le conseguenze da ricondurre alla falsa od omessa dichiarazione, anche in relazione al contratto di lavoro nel frattempo eventualmente concluso?

Sul punto, deve darsi atto del recente orientamento giurisprudenziale in materia di false od omesse dichiarazioni di condanne per reati che, di per sé, non sarebbero ostativi all'impiego pubblico (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 18699 del 2019), secondo il quale non sarebbe possibile escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto di quanto falsamente dichiarato o taciuto.

Solamente quando la legge o il bando di concorso, rispetto ad un determinato requisito (tra cui le pregresse condanne penali), stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego - come chiarito più sopra - la decadenza opererà *ex lege*, senza qualsivoglia valutazione di diverso tipo.

In caso contrario, la decadenza non può operare in via automatica, ma solo all'esito di un procedimento disciplinare, avviato ai sensi del D.lgs. n. 165 del 2001, articolo 55-*quater*, ciò implicando una valutazione in concreto di tutte le circostanze attinenti al caso, in modo da commisurare la gravità della falsità o dell'omissione rispetto alla misura da disporre.

Dalle considerazioni che precedono, i compiti delle istituzioni scolastiche in materia possono sintetizzarsi come di seguito.

---

<sup>2</sup>Inoltre, meritano considerazione le fattispecie di illecito che danno luogo ad incandidabilità alle cariche elettive nelle regioni e negli enti locali di cui al D.lgs. n. 235 del 2012, artt. 7 e 10, essendo tale condizione di incandidabilità una causa di esclusione dall'elettorato attivo e dunque preclusiva all'accesso al pubblico impiego ai sensi del D.P.R. n. 487 del 1994 art. 2, comma 3 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni). Tra queste fattispecie, si segnalano: le condanne, con sentenza definitiva, per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso (articolo 416-*bis* del c.p.); le condanne, con sentenza definitiva, per i delitti di traffico illecito e di importazione, vendita o cessione di stupefacenti (rispettivamente articoli 73 e 74 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti - T.U. n. 309 del 1990); nonché (nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno) il porto, il trasporto e la detenzione d'armi, munizioni o materie esplosive, o il delitto di favoreggiamento personale o reale in relazione a taluno dei predetti reati di cui al T.U.; le condanne con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una funzione pubblica o ad un pubblico servizio; le condanne definitive ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; i provvedimenti definitivi contenenti misure di prevenzione antimafia, emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni a delinquere di tipo mafioso (D.lgs. n. 59 del 2011, articolo 4, comma 1, lettera a) e b) meglio noto come Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).





**Ministero dell' Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione**  
**Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi**

**A) Decadenza immediata a seguito di mancata dichiarazione di condanne per reati ostativi.**

Nell'ipotesi in cui il certificato del casellario giudiziale, richiesto dall'amministrazione scolastica in sede di verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge da parte dall'interessato (nella specie, assenza di precedenti penali), contenga condanne non indicate in precedenza dal medesimo, l'istituzione scolastica deve *in primis* svolgere una verifica sulla tipologia dell'illecito.

Qualora dal casellario emergessero condanne gravi in rapporto a reati del tipo ostativo (di cui sopra si è offerta un'elencazione a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo), la suddetta amministrazione, avendone accertata la sussistenza, non potrà procedere alla costituzione del rapporto di lavoro e dunque sottoscrivere il relativo contratto. L'amministrazione, pertanto, dovrà necessariamente dichiarare l'interessato decaduto dal beneficio conseguito mediante la dichiarazione mendace (determinandone così l'esclusione dalla graduatoria); nel caso fosse stato già stipulato il contratto di lavoro, si procederà alla risoluzione del rapporto stesso (ricorre, infatti, in questo caso un'ipotesi di invalidità insanabile, del tipo nullità, del relativo contratto a causa della sua contrarietà a norme imperative).

**B) Decadenza immediata a seguito di dichiarazioni contrarie ai requisiti richiesti dal bando (“lex specialis”).**

Le istituzioni scolastiche devono inoltre esaminare scrupolosamente le regole indicate nel bando, valutando, caso per caso, le previsioni contenute nella *lex specialis* della procedura selettiva.

In alcune ipotesi, le disposizioni del bando potrebbero stabilire una regola certa di incompatibilità con il pubblico impiego, tale da non lasciare margine discrezionale all'amministrazione scolastica circa la dichiarazione di decadenza.

A titolo di mero esempio, possono richiamarsi le previsioni contenute in bandi relativi al reclutamento del personale ATA per il conferimento di incarichi di supplenza (D.M. 640 del 2017), le quali dispongono che le autodichiarazioni, mendaci o false, o la produzione di certificazioni false comportino l'esclusione dalla procedura selettiva e la decadenza dall'inserimento in graduatoria.

In altri casi, le previsioni potrebbero essere ancora più stringenti, richiedendo che nella relativa domanda di partecipazione alla procedura selettiva, o d'inserimento nella graduatoria di circolo o d'istituto, sia obbligatorio dichiarare per l'interessato anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

Previsioni di tal genere determinano in capo agli interessati un vincolo indicativo ad ampio spettro. Pertanto, la dichiarazione falsa od omessa costituirebbe un comportamento contrario alle previsioni di cui alla *lex specialis*. In tali ipotesi, l'amm.ne scolastica competente, senza necessità di procedere al livello disciplinare, ma, semplicemente, in base alle previsioni di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, articolo 127, lettera d) e di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 all'articolo 75 e 76, potrà dichiarare, a seconda delle circostanze, la decadenza dal rapporto d'impiego o l'esclusione dall'inserimento in graduatoria.





**Ministero dell' Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione**  
**Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi**

Anche in questo caso, valgono le considerazioni già svolte circa la sorte dell'eventuale contratto di lavoro stipulato: l'amministrazione scolastica, non potendo procedere *ex lex specialis* alla prosecuzione del rapporto di lavoro, potrà risolvere il relativo contratto.

**C) Ipotesi di false od omesse dichiarazioni su requisiti non contemplati né da legge né dal bando come cause di decadenza certa dall'accesso al pubblico impiego.**

Qualora la falsa od omessa dichiarazione contenga un requisito la cui mancanza non sia prevista dalla legge o dal bando come causa certa di esclusione dall'accesso o dalla permanenza nel pubblico impiego, l'amm.ne scolastica dovrà procedere ad un accertamento concreto del caso e ad attivare eventualmente il procedimento disciplinare di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, articolo 55-*quater*, lettera d).

Al fine di commisurare alla gravità della condotta l'entità della sanzione inflitta (che potrebbe non necessariamente risolversi nel licenziamento, ma in sanzioni di natura più lieve), nel procedimento disciplinare in corso sarà importante considerare la tipologia del reato commesso, l'entità della condanna riportata, eventuali circostanze attenuanti o aggravanti. Sarà, inoltre, necessario verificare la condotta soggettiva dell'interessato e se questi abbia scientemente e volutamente dichiarato il falso o prodotto documenti falsi.

E' bene, infatti, precisare che nel caso di richieste di certificati del casellario giudiziale provenienti da privati, se la condanna inflitta attiene a un reato di lieve entità con l'eventuale diritto alla non menzione, nel certificato richiesto potrebbe comparire soltanto la dicitura "NULLA" (mentre se richiesto dalla P.A. il certificato riporta tutte le condanne subite, anche quelle condonate, amnistrate o con diritto alla non menzione). In tal caso, il dichiarante potrebbe in buona fede non aver menzionato la condanna e potrebbe non essere integrata la fattispecie di cui all'articolo 483 c.p. (falso ideologico), essendo in ogni caso rimessa al giudice penale ogni determinazione sulla commissione di tale illecito.

Si ricorda, infine, che in tutte le ipotesi suelencate *sub A)*, *sub B)* e *sub C)* sarà onere del dirigente scolastico informare tempestivamente la competente autorità giudiziaria dei fatti rilevati, al fine di consentire l'eventuale esercizio dell'azione penale.

Si invitano i Dirigenti in indirizzo a diramare la presente nota ai dirigenti scolastici della regione secondo i rispettivi ambiti di competenza territoriale.

Il dirigente  
*Luciana Volta*

